

Nel decreto Sicurezza possibili profili di illegittimità costituzionale

Il decreto Sicurezza appena entrato in vigore pone seri problemi di metodo e di merito, già denunciati dall'Accademia e dall'Avvocatura. Sul metodo, perché il ricorso al decreto legge ha posto nel nulla un fecondo dibattito in Parlamento che durava da oltre un anno. Sul merito, perché le quattordici nuove fattispecie incriminatrici, l'inasprimento delle pene di altri nove reati e l'introduzione di aggravanti prive di fondamento razionale danno vita a un apparato normativo che non si concilia facilmente con i principi costituzionali di offensività, tassatività, ragionevolezza e proporzionalità.

Si introducono nuovi reati per sanzionare in modo sproporzionato condotte che sono spesso frutto di marginalità sociale e non di scelte di vita: basti pensare che la pena per l'occupazione abusiva di immobili coincide con quella prevista per l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Inoltre, incriminare la resistenza passiva nelle carceri e nei CPR, e dunque la resistenza non violenta e la semplice manifestazione del dissenso, produce effetti criminogeni, con il rischio concreto che lo stato di detenzione diventi il presupposto per l'irrogazione di nuove e ulteriori condanne.

E ancora, nonostante la gravissima situazione carceraria, più volte denunciata, si introducono nuove ipotesi di esclusione delle misure alternative e dei benefici penitenziari, oltre al carcere per le donne incinte. A fronte di ciò, non vengono previste misure per fronteggiare la drammatica situazione degli istituti penitenziari o per potenziare gli strumenti a disposizione della magistratura di sorveglianza, aumentando le dotazioni anche per il finanziamento di strutture alternative.

Restano quindi ancora attuali le preoccupazioni che da tempo l'Associazione nazionale magistrati ha manifestato per le condizioni fatiscenti delle carceri italiane, per il loro sovraffollamento e per l'elevato numero di suicidi, tanto tra la popolazione detenuta quanto tra la polizia penitenziaria.

L'Anm auspica, quindi, che in sede di conversione possano essere adottati tutti i correttivi necessari a scongiurare i rischi di un diritto penale simbolico e invita l'Avvocatura e l'Accademia ad una riflessione comune sull'uso dello strumento penale come mezzo di controllo sociale e sui possibili profili di illegittimità costituzionale che alcune delle norme contenute nel decreto presentano.

La Giunta Esecutiva Centrale

ROMA, 14 aprile 2025